



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE PER LA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**PARIFICA DEL RENDICONTO  
GENERALE DELLA REGIONE  
AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ESERCIZIO 2021**

UDIENZA DEL 24 NOVEMBRE 2022

Introduzione del Presidente Antonio Contu



CORTE DEI CONTI - SEZIONI RIUNITE PER LA SARDEGNA  
PARIFICA DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE - ESERCIZIO 2021



## Introduzione

del Presidente della Sezione di Controllo, Antonio Contu

Mi unisco al saluto della Presidente Donata Cabras, rivolto alle Autorità che, per brevità, ometto di menzionare singolarmente ed a tutti i presenti.

Per quanto concerne l'importanza del presente giudizio, desidero, in primo luogo, richiamare la recente sentenza della Corte costituzionale n. 184/2022, la quale ha ribadito che "L'attribuzione alla Corte dei conti, in specie alle Sezioni regionali di controllo, in sede di parifica dei rendiconti regionali, del compito di verificare il rispetto di parametri normativi, anche costituzionali, in vista della tutela della stabilità finanziaria e degli stessi enti controllati, ha coinciso con quei caratteri del procedimento che lo hanno reso ascrivibile al novero dei controlli di legittimità-regolarità". Trattasi, dunque, di una funzione di controllo-garanzia, per assicurare la corrispondenza dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto ai principi di legalità costituzionale in tema di finanza pubblica.

In questo senso – come è stato oggetto di riflessione in convegni di studio – il giudizio di parificazione si pone come il "crocevia" tra i controlli di legittimità-regolarità contabile effettuati durante l'anno trascorso (come la relazione sulla copertura delle leggi di spesa) e quelli che dovranno ancora svolgersi.

Per quanto concerne il rendiconto all'esame, anche quest'anno - seppure in misura minore rispetto allo scorso anno - il giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Sardegna si svolge in un contesto sociale che ha risentito ancora dell'emergenza pandemica che ha condizionato, seppure in misura minore rispetto agli anni precedenti, lo svolgimento dell'attività amministrativa.

Vorrei soffermarmi, nella mia breve introduzione, su alcune riflessioni in ordine alla situazione finanziaria e gestionale della Regione, relativamente ad aspetti che sono trattati in modo diffuso nella relazione che accompagna il presente giudizio.

Una prima considerazione riguarda la constatazione che la Regione ha migliorato la propria situazione finanziaria con riguardo ad alcuni significativi indicatori.

Sotto un primo profilo, la Regione, nel corso del 2021, non ha stipulato nuovi mutui (salva l'erogazione di alcune tranche di mutui ad erogazione multipla già in atto) non incrementando così il livello del proprio indebitamento.

In secondo luogo, l'art. 4 della L.R. 11 luglio 2022, n. 13 ha disposto l'estinzione anticipata del fondo anticipazione di liquidità, concessa ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 78/2015, convertito nella L. n. 125/2015, a dimostrazione dell'assenza di difficoltà nella gestione di cassa, nel periodo in considerazione ed in quello immediatamente successivo.

Proprio in relazione alla gestione della cassa, è stato rilevato un notevole incremento della giacenza, che si protrae sin dagli ultimi esercizi.

Infine, in sede istruttoria, la Regione ha evidenziato la concreta possibilità che i ristori ricevuti dallo Stato, a compensazione delle minori entrate per le annualità 2020 e 2021 siano eccedenti le effettive necessità, sicché potrebbe configurarsi una integrale restituzione per l'importo ricevuto per il 2021, che è stato prudentemente accantonato.

Se tutti i predetti indicatori segnalano aspetti positivi sotto il profilo strettamente finanziario, va considerato, altresì, che essi possono essere riguardati anche come sintomo di un certo rallentamento nell'azione amministrativa o di una programmazione che potrebbe essere migliorata.

In primo luogo, sussistono, come per l'esercizio 2020, profili di criticità nell'impostazione della programmazione regionale, in quanto il Documento di economia e finanza regionale, il disegno di legge di stabilità e il disegno di legge di bilancio non sono stati approvati dalla Giunta regionale e presentati al Consiglio regionale nei termini di cui al punto n. 4.1, All. 4/1, del d.lgs. n. 118/2011. L'avvio tardivo del processo di bilancio ha pertanto determinato il ricorso all'esercizio provvisorio per l'anno 2021, autorizzato in precedenza anche per l'esercizio 2020. Va rilevato al riguardo che il reiterato ricorso all'esercizio provvisorio può ripercuotersi negativamente sull'efficacia dell'attività di pianificazione e sulla gestione operativa dell'ente, ossia sull'effettiva capacità dell'amministrazione regionale di realizzare gli obiettivi prestabiliti.

A riprova di ciò si deve rilevare che, per quanto riguarda le entrate UE e, in minor misura, per le entrate da finanziamenti statali, il ciclo della spesa ha subito un certo rallentamento, nelle varie fasi dello stanziamento, dell'impegno e del pagamento. In particolare, gli impegni in conto capitale hanno subito una rilevante diminuzione rispetto all'esercizio 2020, sebbene non ne abbia risentito il Fondo pluriennale vincolato.

È stato inoltre riscontrato l'incremento di debiti fuori bilancio sia nel numero che nell'entità, riferiti all'acquisizione di beni e servizi senza preventivo impegno di spesa, manifestando così la presenza di aspetti di problematicità, sia nell'entità degli stanziamenti, sia nelle procedure che regolano l'attività di approvvigionamento di beni e servizi attuata dall'amministrazione regionale.

In definitiva, mentre, sotto il profilo delle entrate, sarebbe auspicabile una maggiore capacità di programmazione, con una più attenta stima delle previsioni iniziali di entrata, sotto quello della spesa, gioverebbe una maggiore efficienza nei tempi del ciclo gestionale, al fine della massimizzazione degli obiettivi prefissati.

Al riguardo, in tema di attuazione delle misure del PNRR, è significativo e va valutato positivamente che l'Amministrazione regionale abbia chiarito che debba essere esclusa, in via transitoria, la cogenza delle norme regionali che non consentirebbero l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi relativi, per effetto del d.l. 77/2021, riconosciuto norma di riforma economico-sociale: tanto nella consapevolezza dell'importante ruolo di

“cerniera” che la stessa Regione svolge nell’attuazione del Piano, non solo per gli interventi di propria competenza, ma anche di quelli degli enti locali.

Tanto evidenziato, voglio ringraziare quanti hanno efficacemente operato perché il presente giudizio di parificazione si svolgesse con tempestività - tenuto conto del momento in cui è stato trasmesso il rendiconto (23 giugno 2022) e dell’attuale assenza dell’apporto del Collegio dei revisori: in primo luogo la relatrice che ha operato anche in periodo feriale, i funzionari di supporto della Sezione ed i funzionari regionali che hanno cooperato prontamente rispondendo alle richieste istruttorie.

